

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 06/06/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa:

Le seguenti relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, previste a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, sono state redatte utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012, e sono riferite al pre-accordo sottoscritto il 06/06/2024 redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della proposta di accordo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	06/06/2024
Periodo temporale di vigenza	Esercizio finanziario 2024
Composizione della delegazione	Parte pubblica: Direttore Generale: Ing. Secondo Barbero; Direttore amministrativo e Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e personale: Dr. Roberto Giovanetti; Direttore Tecnico: Dott. Giovanni D'Amore; Dirigente Ufficio Amministrazione personale e formazione: Dott.ssa Daniela Alfiero Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU CISL FP FP CGIL UIL FPL Rappresentanze di OO.SS. firmatarie: RSU FP CGIL UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale del comparto di Arpa Piemonte: Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale.

Materie trattate dalla proposta di accordo (descrizione sintetica.)		- Progressione economica all'interno delle aree" di cui all'art. 19 del citato CCNL per l'anno 2024; - Attribuzione dei premi correlati alla performance anni 2023 e 2024 mediante l'individuazione e la predisposizione di percorsi professionalizzanti; - Destinazione di somme agli "Incarichi di funzione organizzativa e professionale" di cui al capo III – Titolo III del CCNL sopra citato. - Premio correlato alla performance organizzativa o individuale. Definizione dei criteri di determinazione del saldo 2024.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Con DDG n. 10 del 07.02.2023 è stato approvato il "Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023/2025", di cui all'art. 6 del Decreto-legge 80/2021 convertito nella Legge 113/2021, contenente tra l'altro il Piano della performance ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) Con DDG n. 13 del 31.01.2024 è stato approvato il "Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024/2026"
		Con DDG n. 54 del 21/05/2024 questa Agenzia ha pubblicato sul proprio sito

		istituzionale la “Relazione sulla Performance 2023”
		La Relazione sulla Performance 2023 è stata validata dall'OIV in data 24/05/2024.

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo

L'accordo è stato sottoscritto a conclusione di un percorso partecipato tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Sanità con l'espressa finalità di dare applicazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 e di definire i criteri di determinazione del saldo del premio correlato alla performance organizzativa o individuale relativo all'anno 2024.

Ulteriori finalità dell'accordo riguardano l'attribuzione dei premi correlati alla performance, relativi agli anni 2023 e 2024, mediante l'individuazione e la predisposizione di percorsi professionalizzanti e lo stanziamento delle risorse economiche da destinare al finanziamento degli “Incarichi di funzione organizzativa e professionale” di cui al capo III – Titolo III del CCNL sopra citato.

Come previsto dall'art. 9 comma 5 lettera a) del suddetto CCNL sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale *“i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)”*.

Le progressioni economiche all'interno delle aree consistono nell'attribuzione di *“differenziali economici di professionalità”* quali *“incrementi stabili del trattamento economico”* attribuibili *“con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati”*, mediante procedura selettiva e sono finanziate da risorse di cui all'art. 102.

L'art. 9 comma 5 lettera c) del già citato CCNL demanda alla contrattazione integrativa aziendale *“i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree”*.

L'accordo, quindi, individua la quota massima delle risorse da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2024 nell'ambito del “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e rimanda ai criteri e alle procedure di cui al precedente accordo sottoscritto il 24.10.2023, recepito con DDG n. 116 del 29.11.2023. Alla luce della normativa tutt'ora vigente il riconoscimento del Differenziale Economico di Professionalità per l'anno 2024 riguarderà non più del 50% degli aventi diritto.

La premialità derivante dalla performance organizzativa o individuale è finanziata con le risorse di cui all'art. 103 del già citato CCNL.

L'art. 9 comma 5 lettera b) del già citato CCNL demanda alla contrattazione integrativa aziendale *“i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance”*.

Richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto l'11.04.2024 e recepito con DDG n. 56 del 29.05.2024, nelle more della definizione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, si conferma l'ammontare degli anticipi mensili nella misura prevista nell'accordo. La determinazione del saldo avverrà sulla base delle risorse disponibili che risulteranno quali residui complessivi derivanti dalla gestione del “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e del “Fondo premialità e condizioni di lavoro”. Nel caso in cui l'importo dei residui fosse superiore ad Euro 1.170.000,00 (importo che consente che nel corso del 2024 sia erogata la produttività negli importi complessivi corrisposti per l'anno 2023) la rimanenza sarà distribuita a novembre 2025 con i criteri oggi in vigore. Il saldo dell'incentivo sarà determinato secondo le quote differenziate per area di inquadramento come segue:

AREA	PESO
SUPPORTO	1
OPERATORI	1,04
ASSISTENTI	1,31
FUNZIONARI	1,45

Le parti hanno, inoltre, ritenuto necessario individuare percorsi che consentano un incremento di professionalità per tutti i lavoratori dell'Agenzia, per i quali non siano stati riconosciuti, per diverse motivazioni e ragioni, i differenziali economici di professionalità rispettivamente negli anni 2023 e 2024: e ciò anche nel superiore interesse dell'Agenzia stessa in termini d'incremento di efficienza ed efficacia. A tal fine, verranno attivati due percorsi di ulteriore professionalizzazione della durata massima di dieci ore, da attuarsi in due diversi periodi nel corso dell'anno 2024. A conclusione del percorso con esito positivo, i partecipanti, così come individuati nell'accordo, percepiranno un'indennità incentivante determinata nelle seguenti misure:

AREA	Personale di cui alla lettera a)	Personale di cui alla lettera b)	Personale di cui alla lettera c)
SUPPORTO	€ 350	€ 175	€ 105
OPERATORI	€ 400	€ 200	€ 120
ASSISTENTI	€ 500	€ 250	€ 150
FUNZIONARI	€ 600	€ 300	€ 180

Le parti, infine, in considerazione della proposta di parte pubblica di prevedere una nuova organizzazione degli Incarichi di Funzione, sia alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNL, sia dalla necessità di attribuire agli Incarichi di Funzione nuove e maggiori responsabilità (sia in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in tema di definizione della microstruttura di Agenzia), convengono di determinare in euro 650.000 le risorse da destinare al finanziamento degli Incarichi.

B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La spesa conseguente all'attuazione del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali.

Con determinazione dirigenziale n. 48 del 31.01.2024 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022, ammontanti rispettivamente a € 4.635.848,05 ed € 4.773.863,66, in applicazione degli incrementi previsti dalle disposizioni contrattuali.

Al fine di consentire il riconoscimento di differenziali economici di professionalità ai dipendenti di Arpa, le parti convengono di trasferire, così come consentito dall'art. 103, comma 12 del CCNL 2 novembre 2022, risorse, quantificate in € 200.000, dal Fondo di cui all'art. 103 del CCNL al Fondo di cui all'art. 102 stesso CCNL.

Per l'anno 2024 è individuata in € 320.000 la quota massima del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2024 attraverso i medesimi criteri e procedure già definiti nell'accordo sottoscritto in data 24.10.2023, recepito con DDG n. 116 del 29.11.2023.

Al fine di remunerare la partecipazione ai percorsi di ulteriore professionalizzazione, come sopra definiti, le parti prendono atto che sul Fondo premialità e condizioni di lavoro dell'anno 2023 residuano ad oggi circa € 579.000 e decidono di riportare, così come previsto dall'art. 103, comma 10 CCNL 2.11.2022, la somma di € 275.000 sull'analogo Fondo dell'anno 2024. Si stima in € 170.000 l'onere derivante dall'attuazione del percorso professionalizzante 2024 a valere sulle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro.

Nell'accordo oggetto dell'esame sono individuate nell'importo massimo di € 650.000 l'ammontare delle risorse economiche da destinare al finanziamento degli incarichi di funzione. Tale importo è costituito da: risorse già stanziare per gli incarichi nel precedente Accordo del 6 novembre 2020 pari ad € 450.000 e da ulteriori € 134.906,31 ai sensi dell'art. 102, comma V del CCNL del 2 novembre 2022 ed ulteriori € 65.093,69, resi disponibili dal Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

C) Effetti abrogativi impliciti

Elemento illustrativo non pertinente.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

L'accordo in esame conferma l'attuale sistema di valutazione della performance improntato su una differenziazione della premialità in relazione alle diverse professionalità ed ai punteggi conseguiti annualmente dai dipendenti su aspetti quali l'impegno lavorativo, la tensione verso il risultato, la qualità della prestazione, il grado di coinvolgimento ed integrazione nei processi aziendali, la capacità professionale e di gestione per obiettivi.

Mantenuto saldo l'attuazione del principio di promozione del merito e del miglioramento della performance organizzativa ed individuale, l'accordo si è limitato a ridefinire le modalità di erogazione del saldo.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

L'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 richiama l'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. per cui *“Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”*.

Il richiamo al principio di selettività rimanda all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 che costituisce disposizione precettiva per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione dei comportamenti e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione, comunque, della progressione ad una quota limitata di dipendenti).

Per essere selettiva vale il principio da anni codificato da Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento Funzione Pubblica ed Aran per il quale possono accedere al beneficio economico derivante dall'attribuzione del differenziale economico di professionalità non più della metà degli aventi diritto.

Allo scopo di rimarcare il carattere di selettività dell'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, l'accordo richiama i criteri selettivi già definiti per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità per l'anno 2023 ossia le Parti hanno stabilito di attribuire alla media delle ultime tre valutazioni individuali una quota del punteggio totale pari al 45%, all'esperienza professionale maturata una quota pari al 40% ed alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi una quota pari al 15%.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I criteri e le conseguenti azioni che sono stati individuati dall'accordo ai fini dell'attribuzione selettiva delle progressioni economiche all'interno delle aree sono del tutto coerenti con il

Piano della Performance confluito all'interno del Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024/2026 approvato con DDG n. 13 del 31.01.2024.

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 06.06.2024

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

In applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, sono stati quantificati in via provvisoria dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 48 del 31.01.2024 i fondi di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022.

L'ammontare complessivo per l'anno 2024 del Fondo art. 102 (incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) risulta di euro **4.635.848,05**, mentre l'ammontare complessivo del Fondo art. 103 (premierità e condizioni di lavoro) risulta di euro **4.773.863,66** come sotto analiticamente rappresentato.

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI art. 102 ccnl Comparto Sanità 2/11/2022.			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Art.101 CCNL 03/11/2022
3/11/22	102 2.C lett.a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	559.097,95
3/11/22	102 2.C lett.b.	b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);	0,00
3/11/22	102 2.C lett.c.	c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	890.091,82
3/11/22	102 2.C lett.d.	d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; Per 776 dipendenti presenti al 31/12/2022.	2.712.606,00
3/11/22	102 2.C lett.e.	e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d). Per 121 dipendenti presenti al 31/12/2022	239.284,76
3/11/22	102 3.C lett.a.	a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;	99.861,21
3/11/22	102 3.C lett.b.	b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.c.	c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.d.	d) della riduzione del Fondo premialità e condizioni e di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.	0,00
3/11/22	102 5.C	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).	134.906,31
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2024			4.635.848,05

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO art. 103 ccnl Comparto Sanità 2/11/2022.			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Art.81 CCNL 21/05/2018
3/11/22	art. 103. 2 c let. a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);	281.901,46
3/11/22	art. 103. 2 c let. b.	b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).	3.184.411,40
3/11/22	art. 103.	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).	561.586,05
3/11/22	art. 103. 5 c let. a.	a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	554.676,25
3/11/22	art. 103. 5 c let. b.	b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;	
3/11/22	art. 103. 5 c let. c.	c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	125.144,92
3/11/22	art. 103. 5 c let. d.	d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;	0
3/11/22	art. 103. 5 c let. e.	e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	2.727,51
3/11/22	art. 103. 6	L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.	0
3/11/22	art. 103. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	63.416,07
3/11/22	art. 103. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	0
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2024			4.773.863,66

L'accordo sottoscritto in data 06/06/2024 oggetto della presente relazione coinvolge le risorse economiche presenti in entrambe i fondi, in particolare:

- "Progressione economica all'interno delle aree" di cui all'art. 19 del citato CCNL per l'anno 2024 (fondo art. 102);
- Attribuzione dei premi correlati alla performance anni 2023 e 2024 mediante l'individuazione e la predisposizione di percorsi professionalizzanti (fondo art. 103);
- Destinazione di somme agli "Incarichi di funzione organizzativa e professionale" di cui al capo III – Titolo III del CCNL sopra citato (fondo art. 102).
- Premio correlato alla performance organizzativa o individuale. Definizione dei criteri di determinazione del saldo 2024 (fondo art. 103).

Sezione 1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022	Euro
RISORSE FISSE STORICHE CONSOLIDATE	4.401.080,53

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
RISORSE FISSE STORICHE CONSOLIDATE	4.707.720,08

Sezione 2. Risorse variabili

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022	Euro
102 C 3 lett.a): importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;	99.861,21
102 c 5: e disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).	134.906,31
TOTALE	234.767,52

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
art. 103 comma 5 lettera e) Incrementi RIA: ratei non corrisposti cessati anno 2023	2.727,51
art. 103 comma 7 CCNL 02/11/22 - art. 1 comma 604 L. 234/2021 (euro 68,41 per unità di personale in servizio al 31/12/2018)	63.416,07
TOTALE	66.143,58

Sezione 3. Decurtazioni dal fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione 4. Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022	Euro
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	4.635.848,05
Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	4.773.863,66

Sezione 5. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione 1. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione.

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022

incarichi di funzione derivanti dall'accordo sindacale	450.000,00
incarichi di funzione base derivanti da disposizione CCNL	635.889,78
coordinamenti fissi ad esaurimento	48.784,96
differenziali economici acquisiti (fasce già in godimento ante 2023)	2.668.878,92
indennità professionali	198.129,88
differenziali economici attribuiti con decorrenza 01.01.2023	236. 896,07
Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	4.238.579,61

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022

Pronta disponibilità e indennità di turno	400.000,00
Indennità rischio radiologico e indennità polizia giudiziaria	149.290,00
Straordinario	40.000,00

Indennità incentivanti per particolari attività	30.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale (quota in acconto)	2.730.000
Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	3.349.290,00

Sez 2. Destinazione specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo.

Trasferimento dal Fondo art. 103 anno 2023 al Fondo art. 103 anno 2024 di Euro 275.000 quale parte delle somme non utilizzate e non attribuite con riferimento ammontanti a € 579.000.

Spostamento nell'anno 2024 di € 200.000 dal Fondo art. 103 al Fondo art. 102 ai sensi art. 103 c. 12.

- "Progressione economica all'interno delle aree" di cui all'art. 19 del citato CCNL per l'anno 2024 = prevista spesa massima di € 320.000 Fondo art. 102 CCNL 02.11.2022
- Attribuzione dei premi correlati alla performance anni 2023 e 2024 mediante l'individuazione e la predisposizione di percorsi professionalizzanti = spesa 400.000 Fondo art. 103 CCNL 02.11.2022 (€ 230.000 sull'anno 2023 con utilizzo residuo fondi anno 2023 ed € 170.000 sull'anno 2024);
- Destinazione di somme agli "Incarichi di funzione organizzativa e professionale" di cui al capo III – Titolo III del CCNL 02.11.2022 = prevista ulteriore spesa di € 200.000 Fondo art. 102 CCNL 02.11.2022.
- Premio correlato alla performance organizzativa o individuale. Definizione dei criteri di determinazione del saldo 2024 = spesa massima € 1.170.000 Fondo art. 103 CCNL 02.11.2022

Sez.3: Destinazioni ancora da regolare

Avanzo residuale su fondi artt. 102 e 103: Euro 6.842,10.

Sezione 4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 7.587.869,61

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 2.090.000

Totale destinazioni ancora da regolare: Euro 6.842,10

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: 9.684.711,71 di cui € 275.000 derivanti da trasferimento dal Fondo art. 103 anno 2023 al Fondo art. 103 anno 2024

Sezione 5 - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici e progressioni economiche all'interno delle aree.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente.

Tab. 1. Schema riassuntivo di costituzione dei Fondi anno 2024 e confronto con i corrispondenti Fondi 2023.

DESCRIZIONE	ANNO 2023 (rif. Det. 71/2023)	ANNO 2024 (rif. Det. 48/2024)
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022	4.628.592,98	4.635.848,05
Trasferimento al fondo 102 dal fondo 103 (anno 2024)		200.000
fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 Ccnl 02.11.2022	4.776.932,17	4.773.863,66
Trasferimento dal fondo 103 al fondo 102 (anno 2024)		- 200.000
TOTALI	9.405.525,15	9.409.711,71

Tab. 2. Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo dei fondi per l'anno 2024 e confronto con i corrispondenti fondi 2023.

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità	4.135.879,61	4.758.579,61

professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022		
fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 Ccnl 02.11.2022	4.197.061,96	3.519.290,00
TOTALI	8.332,941,57	8.277.869,61
RESIDUO	1.072.583,58	1.131.842,10
Trasferimento al 2024 (in parte utilizzato per progetto professionalizzante anno 2023)	- 275.000,00	+45.000
RESIDUO	797.583,58	1.176.842,10
Utilizzo per corresponsione del saldo del premio correlato alla performance 2024		1.170.000,00
Residuo	0	6.842,10

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia dispone di strumenti di monitoraggio e di verifica mensile delle risorse disponibili nei fondi contrattuali in relazione agli importi erogati sulle competenze stipendiali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I residui relativi ai fondi contrattuali del 2023 saranno erogati con le competenze stipendiali del mese di novembre 2024; l'atto che determina l'ammontare di tali residui costituisce altresì attestazione della chiusura dei fondi anno 2023. Per l'anno 2024 i residui saranno definitivamente determinati nel mese di novembre 2025 con i criteri oggi in vigore ma l'ammontare stimato degli stessi sarà di importo irrisorio.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui ai fondi anno 2023 sopra descritti trovano copertura nelle risultanze contabili dei residui passivi di bilancio riaccertati come da DDG n. 36/2024 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011". Per l'anno 2024 le somme dei fondi artt. 102 e 103 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dal decreto n. 126 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio Preventivo 2024 -2026.

Il Dirigente responsabile
del Dipartimento Affari amministrativi e personale
Dr. Roberto Giovanetti